

Serie Ordinaria n. 32 - Giovedì 09 agosto 2018

D.g.r. 2 agosto 2018 - n. XI/435
Interventi per le attività commerciali dei comuni capoluogo interessati da lavori di pubblica utilità con obiettivi e perduranti limiti alla sosta e alla accessibilità pedonale e veicolare - Adesione dei comuni e linee operative

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 «Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere» e s.m.i. e, in particolare, gli artt. 136 e 137 nei quali sono indicati gli «Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali» e le «aree di intervento» all'interno delle quali si articolano le iniziative di promozione e sostegno all'attività commerciale;

Vista altresì la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni per favorire gli investimenti attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Richiamate:

- la d.g.r. 17 maggio 2013 n. X/149 che ha previsto interventi volti ad attenuare i disagi subiti da attività commerciali interessate da lavori di pubblica utilità, da attivare in via sperimentale con i Comuni capoluogo di Provincia con più di 100.000 abitanti tramite la sottoscrizione di apposita convenzione, con l'obiettivo di favorire la ripresa degli investimenti e l'ulteriore qualificazione delle attività commerciali stesse, sostenere il settore ed evitare l'impovertimento della rete commerciale di prossimità;
- la d.g.r. 25 ottobre 2013, n. X/830 con la quale sono state approvate le linee operative per la sperimentazione degli interventi per le attività commerciali interessate da lavori di pubblica utilità in attuazione della d.g.r. n. X/149/2013 a cui hanno aderito i Comuni di Milano, Brescia e Monza;
- la d.g.r. 26 settembre 2014, n. X/2427 con cui la Giunta ha approvato gli interventi per le attività commerciali e dell'artigianato di servizio interessate da lavori di pubblica utilità localizzate nel comune di Brescia (realizzazione della linea ferroviaria strategica TAV «alta velocità/alta capacità») e nel Comune di Sesto San Giovanni (prolungamento della metropolitana linea 1);

Valutati gli esiti positivi delle iniziative attivate nella X Legislatura di cui alle richiamate d.g.r. 25 ottobre 2013, n. X/830 e 26 settembre 2014, n. X/2427;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro, azioni per il sostegno alle imprese commerciali danneggiate da cantieri per lavori di pubblica utilità in addizionalità all'ente comunale;

Ritenuto di attivare, in attuazione del PRS della XI Legislatura, una iniziativa volta ad attenuare i disagi subiti delle attività commerciali interessate da lavori di pubblica utilità con obiettivi e perduranti limiti alla sosta e alla accessibilità pedonale e veicolare, in accordo con i Comuni Capoluogo di provincia che aderiranno alla presente iniziativa e realizzeranno gli interventi secondo le modalità indicate nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Stabilito che:

- i Comuni capoluogo di provincia aderenti all'iniziativa devono stanziare risorse per un importo almeno pari al contributo regionale concesso;
- per l'attuazione dell'iniziativa i Comuni Capoluogo aderenti dovranno sottoscrivere apposite convenzioni con Regione Lombardia;
- gli schemi di accordo nei quali si definiscono nel dettaglio obiettivi specifici, durata e modalità di erogazione dei contributi regionali saranno approvati con provvedimento del Direttore Generale allo Sviluppo Economico o suo delegato;

Dato atto che la dotazione finanziaria regionale per la misura di cui alla presente Deliberazione è pari ad euro 300.000,00 e trova copertura finanziaria a valere sul capitolo 14.02.104.8349 «Interventi a favore delle piccole e medie imprese commerciali e per la realizzazione di progetti e programmi innovativi» codificato al Piano dei conti numero 1.04.01.02 «Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali» dell'esercizio finanziario 2018, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;

Viste le linee operative di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che individuano le modalità di adesione dei Comuni Capoluogo e gli elementi essenziali relativi alle modalità di realizzazione degli interventi;

Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis) e 6 (controllo);

Ritenuto che:

- la concessione dei contributi non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;
- la concessione dei contributi non è rivolta alle imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
- non sarà prevista la cumulabilità degli incentivi della misura di cui all'allegato A con altri aiuti pubblici concessi per gli stessi costi ammissibili;

Dato atto che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto Regolamento (UE);
- informi su eventuali aiuti «de minimis», ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;
- attestati di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

Precisato che per le attestazioni di cui sopra le imprese devono utilizzare la modulistica approvata in sede di Conferenza delle regioni e delle province Autonome in data 12 giugno 2014;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che i Comuni Capoluogo aderenti all'iniziativa, nella concessione dei contributi alle imprese commerciali, sono tenuti a:

- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia;
- effettuare l'attività di istruttoria ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 garantendo il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e 9, nonché nell'ambito delle attività inerenti le verifiche preoperative alla concessione ex art. 14;
- realizzare la misura secondo i criteri di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento;

Vista la legge regionale 8/2013 «Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico» che all'art. 4, comma 4, stabilisce, che la Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, considera titolo di preferenza l'assenza di apparecchi da gioco d'azzardo lecito all'interno di esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco;

Dato atto che, in fase attuativa, per le imprese beneficiarie che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco d'azzardo lecito saranno previste limitazioni per accedere agli interventi di cui alla presente Deliberazione;

Visto l'Allegato 1 «Interventi per le attività commerciali dei Comuni capoluogo interessati da lavori di pubblica utilità con oggettivi e perduranti limiti alla sosta e alla accessibilità pedonale e veicolare – modalità di adesione dei Comuni e linee operative», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che con successivi provvedimenti del Dirigente pro tempore della Struttura Filiera distributive, Terziario e Tutela dei Consumatori si procederà all'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione degli interventi sulla base dei criteri di cui all'Allegato A, ivi compresi i necessari atti contabili, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Vista la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il r.r. 2 aprile 2001 n. 1 «Regolamento di contabilità della Giunta regionale e successive modificazioni ed integrazioni»;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare gli interventi a favore delle imprese commerciali di cui alla presente deliberazione finalizzati ad attenuare i disagi subiti dalle attività commerciali interessate da lavori di pubblica utilità con oggettivi e perduranti limiti alla sosta e alla accessibilità pedonale e veicolare, in accordo con i Comuni Capoluogo di provincia che aderiranno alla presente iniziativa e realizzeranno gli interventi secondo le modalità indicate nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che la dotazione finanziaria regionale per la misura di cui alla presente Deliberazione è pari ad euro 300.000,00 e trova copertura finanziaria a valere sul capitolo 14.02.104.8349 «Interventi a favore delle piccole e medie imprese commerciali e per la realizzazione di progetti e programmi innovativi» codificato al Piano dei conti numero 1.04.01.02 «Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali» dell'esercizio finanziario 2018, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;

3. di approvare linee operative di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4. di dare atto che gli interventi saranno attuati nel rispetto dei criteri di cui all'Allegato 1 della presente deliberazione e del Regolamento (UE) n. 1407/2013, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'equivalente di sovvenzione lordo), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

5. di dare atto che i Comuni Capoluogo aderenti all'iniziativa devono:

- concedere i contributi nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia;
- effettuare l'attività di istruttoria ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 garantendo il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e 9, nonché nell'ambito delle attività inerenti le verifiche pre-decise alla concessione ex art. 14;
- realizzare la misura secondo i criteri di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento;

6. di stabilire che in coerenza con gli obiettivi e le disposizioni della l.r. 8/2013 in fase attuativa saranno previste delle limitazioni per accedere agli interventi per le imprese che a qualsiasi titolo detengono apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito;

7. di demandare al Direttore Generale della Direzione Sviluppo Economico o suo delegato l'approvazione dello schema di accordo da sottoscrivere con i Comuni Capoluogo aderenti all'iniziativa, che disciplina nel dettaglio obiettivi specifici, durata e modalità di erogazione delle risorse regionali;

8. di demandare a successivi provvedimenti del Dirigente pro tempore della Struttura Filiera distributive, Terziario e Tutela dei Consumatori l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione degli interventi sulla base dei criteri di cui all'Allegato 1, ivi compresi i necessari atti contabili, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

9. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

Allegato 1

INTERVENTI PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI DEI COMUNI CAPOLUOGO INTERESSATI DA LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ CON OGGETTIVI E PERDURANTI LIMITI ALLA SOSTA E ALLA ACCESSIBILITÀ PEDONALE E VEICOLARE – ADESIONE DEI COMUNI E LINEE OPERATIVE

SEZIONE I - MODALITÀ DI ADESIONE DEI COMUNI CAPOLUOGO

I Comuni capoluogo di provincia che intendono aderire all'iniziativa devono trasmettere alla Direzione Generale Sviluppo Economico, tramite la casella pec sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it la domanda di adesione, di cui al fac simile Appendice A, entro 45 giorni dall'approvazione della presente Deliberazione

Alla domanda di adesione devono essere allegate le Deliberazioni attestanti gli impegni economici per la realizzazione delle misure oggetto del presente provvedimento, al fronte delle quali Regione Lombardia si impegna a raddoppiare le risorse.

Nel caso in cui le richieste superassero la dotazione finanziaria di cui alla presente Deliberazione il dirigente competente della Direzione Generale Sviluppo Economico provvederà a stilare una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:

- durata dei cantieri (fino a 50 punti)
- ampiezza dell'area oggetto dei lavori pubblici (fino a 30 punti)
- addizionalità di risorse comunali (fino a 20 punti).

Saranno ammesse a cofinanziamento le domande di adesione nei limiti della dotazione finanziaria.

SEZIONE II – LINEE OPERATIVE PER I COMUNI ADERENTI

1. Premessa

L'iniziativa vuole rivolgersi alle MPMI del comparto commerciale situate nei Comuni Capoluogo aderenti all'iniziativa, che stanno subendo gravi limitazioni dell'attività a causa di lavori di pubblica utilità con obiettivi e perduranti limiti alla sosta e all'accessibilità in particolare per i cantieri della Metropolitana, per la realizzazione di parcheggi sotterranei o per la realizzazione di altre opere viabilistiche di lunga durata (durata minima 6 mesi).

2. Tipologia degli interventi

Il Comune può disporre una o più delle seguenti forme di intervento:

- a) contributo in conto esercizio (gestione): possono coprire spese afferenti a pubblicità, formazione e qualificazione del personale, locazioni immobiliari, l'acquisto di fattori produttivi (materie prime, semilavorati, prodotti finiti) a condizione che non costituiscano beni ammortizzabili;
- b) contributo fino al 70% dell'importo corrisposto nell'anno di riferimento per tributi locali (TARES, COSAP, ICP).

3. Requisiti delle imprese beneficiarie degli interventi

Gli operatori economici beneficiari degli interventi dovranno rispettare i seguenti requisiti in fase di concessione dell'agevolazione di cui al punto 2:

- essere micro piccola o media impresa con riferimento all'Allegato I del Regolamento UE 651/2014, del 17 giugno 2015;
- essere iscritte e attive al Registro Imprese delle Camere di Commercio;
- avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia);
svolgere attività commerciale (con codice Ateco G.47.2, G.47.3, G.47.4, G.47.5, G.47.6, G.47.7 e tutti i sottodigit. ad eccezione del G.47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti).

Ai sensi della l.r. 8/2013, le imprese beneficiarie che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, ai fini della concessione dell'agevolazione di cui al punto 2, devono rimuovere tali apparecchi eventualmente detenuti a qualsiasi titolo alla scadenza del contratto di installazione stipulato con il concessionario e non potranno procedere con nuove installazioni dalla data di presentazione della domanda di contributo e per i successivi tre anni dalla scadenza del contratto di installazione.

4. Impegni dei Comuni capoluogo aderenti

Il Comune si impegna a:

- a) sottoscrivere un accordo con Regione Lombardia per disciplinare nel dettaglio obiettivi specifici, durata e modalità di erogazione delle risorse regionali;
 - b) localizzare le aree oggetto di intervento e quantificare i contributi economici da assegnare alle imprese in base ai criteri specificati nell'Accordo e richiamati nel punto "Tipologia degli interventi";
 - c) stanziare per l'iniziativa un importo almeno pari al contributo regionale concesso;
 - d) attivare la procedura per la concessione dei contributi, con modalità di evidenza pubblica, entro 60^l giorni dall'approvazione della presente Deliberazione;
 - e) concedere i contributi nel rispetto della normativa regionale, nazionale ed europea in materia di incentivi alle imprese, con particolare riferimento al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24/12/2013) relativo
-

- all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;
- f) svolgere l'attività di istruttoria e di controllo ex Regolamento (UE) n. 1407/2013;
 - g) garantire l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni e a effettuare le opportune verifiche sia nella fase di istruttoria, sia nella fase di concessione dell'esonero;
 - h) verificare la documentazione antimafia prima della concessione dell'agevolazione;
 - i) rendicontare a Regione Lombardia, entro il 31 dicembre 2018, i contributi concessi ai fini della verifica e del trasferimento delle risorse regionali.

5. Localizzazione delle aree di intervento da parte dei Comuni capoluogo aderenti

Per localizzare le aree di intervento i Comuni decidono sulla base dei seguenti criteri:

- vicinanza al tracciato urbano interessato dai cantieri per la realizzazione di opere di Metropolitane, parcheggi sotterranei o per la realizzazione di altre opere viabilistiche di lunga durata (durata minima 6 mesi).
- oggettivi e perduranti limiti alla sosta e alla accessibilità pedonale e veicolare;
- durata minima dei lavori pari a 6 mesi;
- distanza massima del cantiere dai locali sede di attività 300 metri in linea d'aria.

6. Impegni di Regione Lombardia

Regione Lombardia, a seguito dell'accordo di cui al punto 4 a) e previo cofinanziamento dei Comuni come specificato nel punto 4 c), si impegna a finanziare gli interventi destinando fino ad un massimo di euro 100.000,00 per Comune che potrà essere aumentato fino ad euro 250.000,00 nel caso in cui in esito alle adesioni dei Comuni residuassero delle risorse sulla dotazione finanziaria e comunque sempre a fronte dello stanziamento di risorse comunali per un importo almeno pari al contributo regionale.

Le risorse di cui sopra saranno liquidate entro 30 giorni dal ricevimento della rendicontazione di cui al punto 4 i) da parte dei Comuni Capoluogo.

7. Modalità e tempi di attuazione

I Comuni capoluogo aderenti devono:

1. Sottoscrivere l'accordo con Regione Lombardia entro 10 giorni dalla scadenza per l'adesione di cui alla sezione I del presente Allegato.

2. Attivare lo procedura per concedere i contributi, con modalità di evidenza pubblico, entro 60 giorni dall'approvazione dello presente Deliberazione.
3. Rendicontare entro il 31 dicembre 2018 allo Direzione Generale competente di Regione Lombardia i contributi concessi ai fini dello quantificazione esatto delle risorse regionali do troferire ai Comuni.